CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

l.r. 29/2011, art. 7
SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ATTO Consiglio n. 1099	
PROPONENTI	Consigliere: Paolo Pagliaro e altri
TITOLO	"Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di interesse turistico, ambientale e paesaggistico"

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO	
numero articoli relazione allegati	9 SI NO
RIFERIMENTI NORMATIVI	Legge regionale della Puglia 25 agosto 2003, n. 21 Regolamento Regionale della Puglia n. 23/2007 Legge Regionale del Piemonte 19 maggio 2021, n. 9 Legge Regionale della Lombardia 23 luglio 2021, n. 12

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE
Nella Proposta di Legge in esame non si rilevano criticità sotto il profilo del drafting normativo.

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE
La proposta di legge in esame ha come finalità (art. 1) quella di riconoscere e valorizzare le "strade storiche" di interesse turistico, al fine di favorire e diffondere in tutta la Puglia il turismo cosiddetto *"outdoor"*, all'aria aperta e a basso impatto ambientale, anche al fine di destagionalizzare i flussi turistici nella nostra regione. Oggetto della presente PdL (art. 2), pertanto, è l'istituzione e l'implementazione, presso l'Assessorato regionale di competenza, di un censimento delle strade storiche di interesse turistico presenti in Puglia (nelle forme e con le modalità previste dall'art. 4), al fine di promuovere le seguenti attività: a) interventi di conservazione, recupero, ampliamento e gestione delle strade storiche e delle relative opere edilizie; b) ricerca storica sulle tecniche costruttive di realizzazione delle strada e delle opere edilizie anche al fine di individuare le modalità migliori per realizzare interventi di recupero e conservazione; c) interventi di comunicazione, informazione e divulgazione sul valore culturale, ambientale e turistico del patrimonio rappresentato dalle strade

storiche

d) attività di formazione e sostegno agli operatori che forniscono servizi turistici correlati alla fruizione degli itinerari storico-turistici, nonché alle associazioni che operano per la valorizzazione degli stessi.

La proposta prevede, quindi, il sostegno a una serie di interventi e di progetti che operano in diversi ambiti: dalla promozione del valore culturale, ambientale e turistico delle strade storiche, alla loro mappatura, passando per la gestione ordinaria, la realizzazione di interventi di manutenzione, di riqualificazione e di promozione dei servizi turistici correlati alla loro fruizione.

La definizione di dettaglio dei criteri e delle modalità per rendere concreti gli interventi previsti, è rimandata dall'art. 8 della PdL in argomento all'approvazione di apposito Regolamento Regionale che la Giunta dovrà approvare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

A tale riguardo preme evidenziare come la Regione Puglia abbia approvato la legge regionale 25 agosto 2003 n. 21 (cui è seguito il Regolamento di attuazione n. 23/2007) sul recupero e la valorizzazione del patrimonio escursionistico della Puglia, con la finalità di promuovere, recuperare, conservare e valorizzare gli itinerari escursionistici pugliesi fatti di strade, tratturi, mulattiere e sentieri, spesso di valore storico e turistico.

Nella predetta legge regionale n. 21/2003, all'art. 4, è previsto il Catasto della Rete Escursionistica Pugliese. Si ritiene utile suggerire, pertanto, di aggiungere, all'art. 8 della PdL in esame, tra gli aspetti che dovranno essere disciplinati dal Regolamento di attuazione della legge, un ulteriore punto relativo alle forme e alle modalità di raccordo tra il censimento delle "strade storiche di interesse turistico" e il Catasto della Rete Escursionistica Pugliese previsto dall'art. 4 della l.r. 21/2003.

Sotto altro profilo si rileva che, nella Proposta di Legge in esame, la definizione di *"strade storiche di interesse turistico"*, prevista all'articolo 3 della stessa appare eccessivamente ampia e vaga, potendo ricomprendere praticamente tutte le strade che insistono nella Regione, a prescindere dalla loro effettiva e accertata rilevanza storica e al conseguente interesse turistico.

Si suggerisce pertanto, all'art. 3, di definire meglio il perimetro delle *"strade storiche di interesse turistico"* oggetto della presente Proposta di Legge, integrando la definizione ivi prevista, nel senso di seguito indicato: *"tutti i collegamenti viari e stradali, nonché quelli pedonali, a servizio di scambi commerciali, nonché le strade militari dismesse, le relative opere militari di difesa strategica e le fortificazioni, oltre ai percorsi di tipo religioso,* ***il cui valore storico e turistico è tradizionalmente riconosciuto ovvero accertato su base documentale****"*.

Con riferimento, infine, alla norma finanziaria prevista all'art. 10 della Proposta di Legge in oggetto, si richiama la necessità di modificare i riferimenti contenuti agli esercizi finanziari relativi agli anni 2022 e 2023, ferma restando la necessità di verificare la capienza del capitolo di bilancio indicato per l'esercizio finanziario in corso.

Alla luce delle considerazioni suesposte e fatte salve le eventuali osservazioni contenute nel referto tecnico-contabile in ordine alla "Norma finanziaria", si ritiene la proposta di legge conforme al quadro normativo europeo, costituzionale e statale, anche in ragione del fatto che altre Regioni hanno disciplinato la materia di cui trattasi in modo sostanzialmente analogo (si pensi in particolare alla Legge della

Regione Piemonte n. 9 del 19 maggio 2021, ma anche alla Legge della Regione Lombardia n. 12 del 23 luglio 2021), senza che siano intervenute pronunce di illegittimità da parte della Corte Costituzionale.

Domenica Gattulli 01.07.2024 06:47:13 GMT+00:00	Il Dirigente ad interim della Sezione Avv. Domenica Gattulli